

Causalità e colpa

Amianto: indennizzo delle vittime senza sacrificio degli innocenti?

di Giovanni Paolo Accinni (*)

Il recente arresto della Suprema Corte (Sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175, sent.) pare finalmente sospendere l'adesione ad idee preconcepite per andare oltre le apparenze ad interrompere quel circolo vizioso di richiami di precedenti inteso ad eludere le realtà del giudizio concernenti il nesso eziologico e quello di colpa personalmente attribuita a ciascun singolo imputato. Un primo argine, quindi, a quelle forme di "ipocrisia giudiziaria" che si risolvono in castigo senza giustizia. Secondo l'Autore l'esigenza di consolidare siffatto orientamento pone in evidenza come sia ormai nel comune interesse di tutti cogliere l'occasione offerta dalla Corte per aprire un dialogo su possibili soluzioni alternative (quali quelle approntate dal diverso modello tedesco) all'uso improprio del processo penale così da poter impiegare in maniera più conveniente risorse ed energie utili ad offrire una reale tutela alle persone offese, ad approntare un'efficace campagna di prevenzione per il futuro ed a consentire (per il passato) l'indennizzo delle vittime senza il sacrificio degli innocenti.

"Ombre" ed "apparenze" di periodi di esposizione che non hanno contribuito ad abbreviare la vita della persona offesa, ma a pratiche di "ingiustizia riparativa"

Nei processi per esposizione ad amianto causalità e colpa sono sovente vissute come un inciampo lungo il sentiero della comprensione cui è perciò preferita la "messa in scena" di responsabilità che nell'effettività della realtà riflettono forme di "giustizia su misura": autentiche imposture che si servono del processo penale quale mezzo di soddisfazione per un fine eminentemente risarcitorio. L'applicazione di fatto di responsabilità *ad hoc*, per cui causalità e colpa siano "uguali per tutti", ossia "spersonalizzate", ed a cui oggi pare finalmente poter porre un limite una assai recente sentenza della S.C. (1) (pronunciata nel solco di quella già delle SS.UU. "Thyssen" (2)) che restituisce la misura della necessaria personalizzazione della responsabi-

lità penale. Invero, le statuizioni di questa più recente sentenza denunciano - con il lucido garbo della pacata fermezza - come i temi della causalità (3) e della colpevolezza (4) non siano obliterabili nella finzione e rendano anzi il processo penale uno strumento che, al di fuori della dissoluzione della colpa e di mere ipotesi camuffate da fatti scientificamente provati, non è consentaneo a (legittime) pronunce di condanna. Da un lato, infatti, la eziopatogenesi del mesotelioma resta circondata da un'oscurità non illuminabile da una ancor inadeguata conoscenza delle cause biologiche del mesotelioma con coerente impossibilità di poter (intanto) dimostrare quale dei datori di lavoro tra quelli succedutisi nei lunghi archi di tempo siano personalmente responsabili dell'esposizione riconoscibile quale causa dei decessi (o delle lesioni). Dall'altro lato, resta l'irrazionalità di un sistema che espongono un cittadino ad essere giudicato per il

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2016 (dep. 14 marzo 2017), n. 12175, Rel. Dovere, in *Giur. pen. web*, 2017, 4, con nota di M. Miglio, *Il caso Montefibre bis. Il ruolo dell'organo giudicante nella valutazione del nesso eziologico nelle malattie da esposizione professionale*.

(2) Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014 n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, 423 con nota di Summerer.

(3) Cfr., da ultimo, M. Romano - F. D'Alessandro, *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento sulle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1129 ss.

(4) Sia consentito il rinvio a G. Civello, *Quaestio disputata. Sulla colpa penale come vizio della volontà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1318 ss. ed a G. P. Accinni, *Il dissolvimento della colpa allorquando l'esposizione è all'amianto*, in questa *Rivista*, 2016, fasc. 8, 1096 ss.

suo comportamento senza che gli sia consentito di poter verificare *ex ante* quell'antigiuridicità del suo stesso comportamento che resta poi posto così a suo carico solo *ex post* nella concreta (illegittima) negazione del suo diritto di avere sempre la possibilità di valutare *ex ante* il tipo di conseguenza cui la sua condotta, riconoscibile come illecita, possa dar luogo: la scissione tra prevedibilità e descrizione dell'evento e l'assenza di contiguità di esiti tra la regola cautelare e la causalità dell'evento. Processi vissuti alla stregua di "campi di battaglia" di un'unica "guerra" a produrre due grandi categorie di vittime: quella di chi si è ammalato ed è morto (e dei loro prossimi congiunti) e quella degli imputati, resi "ostaggi processuali". Vi è poi anche una terza categoria "in divenire" che è quella di chi potrà entrare a far parte di nuovi processi in ragione delle esposizioni ancora in essere. I profili di realtà posti dai temi della causalità individuale e della colpa soggettiva e personale alla legittimazione di affermazioni di responsabilità penale inducono così alla ritrovanda capacità di risolvere i dissidi al di fuori delle aule giudiziarie penali e quindi alla (non provocatoria) formulazione di una domanda: perché ancora celebrare questi processi? Meglio: perché non utilizzare (invece) i costi e le energie necessari alla loro dispendiosa celebrazione per preoccuparsi delle decine di milioni di tonnellate di amianto che ancora determinano in Italia 3.000 morti ogni anno? Insomma, perché, quanto al futuro, non utilizzare queste risorse per la rimozione dell'amianto e quindi per una vera forma di prevenzione? E, quanto al passato, perché non impiegare parte di quelle stesse risorse per soluzioni alternative certo più civili di quelle che la storia giudiziaria mostra come comunque inappaganti per tutte le parti? Persone offese impossibilitate con le costituzioni di parte civile dei loro parenti a provare responsabilità penali di imputati costretti (a loro volta) a subire una "giustizia su misura" in tutto equivalente alla re-istituzione del principio *ex iniuria ius oritur*. Non sarebbe allora più "sano" tutelare le vittime senza fare altre vittime, delegittimando il paradosso del prepotente ritorno dell'arcaica legge del taglione allorquando la stessa vittima, soste-

nuta da "populismo sentimentale", per superare le proprie sofferenze, esigeva l'assistenza dei giudici (5)?

Interrogativi che pongono in sicura evidenza quanto sia fortemente auspicabile che questa nuova pronuncia dei giudici di legittimità possa consolidarsi a poter significare la sicura fine della circolarità di quell'involuto meccanismo di un precedente di condanna su cui "basare" quelle successive. Come l'uroboro: il serpente che si nutre di se stesso; che si alimenta mangiando la propria coda e facendo il deserto intorno a sé per potersi espandere senza ostacoli. L'effettività della causalità e della colpa nel processo penale, come rese manifeste da questa pronuncia, impongono pertanto di interrogarsi in ordine alle possibili soluzioni per uscire dalla logica delle contrapposizioni che seguitano non a risolvere, ma ad (infruttuosamente) alimentare processi penali comunque destinati alla soccombenza di almeno una delle anzidette categorie di vittime. Donde i termini di una proposta che favorisca la vittoria sull'errore: l'indennizzo delle vittime senza il sacrificio degli innocenti.

Il tema della causalità individuale quale riconfermata necessità di un puntuale accertamento del nesso eziologico nel caso concreto con preciso riferimento agli specifici sub-periodi riferibili a ciascun imputato

Venendo *in medias res* al merito espresso dalla recente sentenza della Sezione IV della S.C. (6), va premesso che la stessa si fa carico della preoccupazione dell'effettiva conformità alla pur assai nota sentenza "Cozzini" (7) in tema di utilizzo del sapere scientifico nel ragionamento probatorio giudiziale. L'ammonimento lanciato dalla recente pronuncia di legittimità è infatti espressamente inteso a smascherare forme di "ipocrisia giudiziaria" perché, se (da un lato) è vero che i principi posti nella sentenza "sono ormai del tutto introiettati" dalla giurisprudenza di merito "sino a diventare un mantra sempre ripetuto", non mancano (pur tuttavia) frequenti esempi di pronunce che, nonostante l'adesione

(5) Il vissuto dei processi per esposizione ad amianto esalta (esasperandolo) quello stesso della presente epoca in cui l'autorevolezza accordata ai dottori ed agli scienziati è, al più, paritaria a quella accordata alle vittime il cui dolore risulta invero ritenuto fonte di diritto di per sé al punto di consentire asimmetrie di posizione rispetto a quelle proprie degli stessi esperti la cui credibilità suole invece essere sottoposta a controinterrogatori assai aggressivi. La "maggior" autorevolezza delle vittime deriverebbe infatti dall'aver vissuto un lutto, sicché la loro

maggior credibilità sarebbe data dall'esperienza diretta dell'eserci passate attraverso.

(6) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit.

(7) Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in *Cass. pen.*, 2011, 1679 e ss. con nota di Bartoli. Conf. *ex plurimis* Cass. Pen. 29 gennaio 2013, n. 16237, in *Cass. pen.*, 2013, 2984 ss. con nota di Cupelli.

“formale” a quei medesimi principi, incorrono in “*defaillance, forzature e incongruenze nel passaggio dall’enunciazione all’applicazione*” (8). Dalla disamina delle più recenti sentenze in materia di esposizione professionale ad amianto pare invero doversi evincere un’unanimità di consensi in ordine alla necessaria applicazione dei principi dettati dalla sentenza “Cozzini” cui tuttavia (ad un concreto esame) non segue una loro altrettanto unanime (e corretta) attuazione. Il riferimento è in specifico al mancato rispetto del pur invalicabile limite imposto al giudice perché in nessun caso possa fungere da creatore del dato scientifico, essendo chiamato al mero ruolo di “*custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo*” (9); sicché manifesta la deriva verso forme “creative” dell’evidenza scientifica che mal si attagliano alla figura del giudice quale mero consumatore o fruitore della legge esplicativa, chiamato a verificare solo gli indici di attendibilità delle teorie scientifiche proposte dagli esperti nell’agone processuale. Il modello epistemologico, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non può quindi (in alcun caso) prescindere dalla consapevolezza dei limiti dello stesso giudizio penale nel cui contesto non potrebbe mai svolgersi l’*iter* di formazione del sapere scientifico perché “processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale (nel senso del coinvolgimento dell’intera comunità scientifica)”, e nel quale lo stesso sapere scientifico, “altrove consolidatosi, giunge [...] attraverso gli esperti”. Compito esclusivo del giudice resta dunque quello di “*assicurare la competenza e l’imparzialità*” degli stessi esperti e “di verificare con l’ausilio di questi [...] l’esistenza e l’apporto della legge scientifica di copertura” (10). Ed è perciò che i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello: perché il giudice di secondo grado si era (una volta di più)

reso responsabile della “creazione” del dato scientifico, non solo motivando in contraddizione con le stesse risultanze processuali, ma omettendo anche di operare quel previo e necessario apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio degli esperti; un apprezzamento che si era (in definitiva) risolto in una mera “affermazione apodittica, non supportata da riferimenti a evidenze concrete” (11).

Lungi dal voler dettare una sorta di *vademecum* dei principi scientifici già “accreditati” e da applicarsi a tutti i casi di esposizione ad amianto, la S.C. si schermisce (anzi) da una simile tentazione, esplicitamente sottraendosi alla pur lusinghiera prospettiva di matrice dottrinale che vorrebbe rinvenire in un’eventuale adunanza a Sezioni Unite la possibilità di ottenere un responso sullo “stato dell’arte” in ordine alla validità (o meno) della legge causale secondo cui ogni fibra d’asbesto inalata determinerebbe l’accelerazione del processo verso il momento dell’irreversibilità della malattia e conseguentemente l’abbreviazione della vita (il c.d. “effetto acceleratore” (12)). Invero, allontanata siffatta eventualità perché ritenuta incompatibile con la stessa “*conformazione del giudizio di legittimità*” (13), la S.C. si limita a rammentare (con cristallina chiarezza) quali debbano essere i parametri dell’accertamento della causalità individuale, anche laddove si volesse assumere come scientificamente valida la legge causale probabilistica che afferma l’esistenza del c.d. “effetto acceleratore”, e pur tuttavia, ribadendo che non si può “fabbricare la scienza”, ammonisce circa la necessità di un accertamento in capo a ciascuno dei datori di lavoro e tale per cui, se anche lo stesso fosse stato in carica pur per solo pochi mesi o brevi anni, si dovrà comunque provare che in quegli stessi brevi lassi temporali si è consentita l’esposizione che ha causato la patologia (mesotelioma pleurico). Di più, perché perfino a volersi ipotizzare (in linea strettamente teorica)

(8) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 53.

(9) Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, cit.

(10) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 54.

(11) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 44.

(12) Il problema attiene in particolare al presupposto per poter identificare la responsabilità del datore di lavoro che si sia avvicinato nel periodo in cui il lavoratore sia stato complessivamente esposto ad asbesto nell’ambiente di lavoro. Il dibattito verte quindi sull’effettiva esistenza di una legge scientifica di copertura che corrobori la tesi dell’accorciamento della vita all’aumentare dell’esposizione. Breve: il punto è stabilire se tutti i periodi di esposizione siano effettivamente suscettibili

di essere riconosciuti quali contribuenti ad abbreviare la vita di chi è esposto, oppure se non vi sia alcuna evidenza scientifica sulla scorta della quale poter affermare (e dimostrare) che tutte le (o, in alternativa solo alcune) dosi di cancerogeno inalate abbiano contribuito a causare l’evento *hic et nunc* verificatosi e quindi a contribuire all’accelerazione dell’approssimarsi di quel medesimo evento. E, per vero, ad oggi non vi è una legge scientifica di copertura che provi l’accorciamento della vita all’aumentare dell’esposizione. In sostanza la scienza non consente di individuare (e quindi collocare cronologicamente) le esposizioni rilevanti tanto ai fini dell’insorgenza della malattia quanto dell’accelerazione dell’*exitus*.

(13) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 53.

l'assenza di qualsivoglia discussione scientifica in ordine all'effettiva incidenza causale sul processo cancerogenetico di ogni esposizione ricadente nel periodo di induzione, siffatta circostanza non sarebbe (in ogni caso) di per sé sufficiente a ritenere risolto il problema causale quando appunto "durante il periodo di esposizione rilevante sia necessario distinguere sub-periodi in dipendenza dell'avvicinarsi di diversi garanti, perché in tal caso è necessario poter affermare che proprio nel sub-periodo in considerazione si è determinata (l'insorgenza o) la ulteriore evoluzione del processo morboso" (14). Donde, anche assumendo che l'effetto acceleratore sia (in linea astratta) provato come sussistente e rispondente ad una legge scientifica di natura probabilistica, il giudice sarà chiamato ad individuare i "segni fattuali che permettono di affermare che in ciascuno dei differenti periodi - definiti dall'avvicinarsi degli imputati nel ruolo di garante - si è prodotto l'effetto in via teorica possibile" (15). Manifesto infatti che, trattandosi di legge probabilistica, la stessa non possa logicamente applicarsi (per sua stessa natura) in tutti i casi. Seguendo il percorso delineato dalla Corte di legittimità, il giudice del merito non potrà quindi in alcun caso mutuare il proprio accertamento in tema di causalità individuale attraverso il mero richiamo di precedenti giurisprudenziali (seppur autorevoli), ma dovrà puntualmente indicare quali accertati elementi di fatto siano idonei a confermare l'effettivo ricorrere della legge esplicativa probabilistica del c.d. "effetto acceleratore" nel singolo caso sottoposto a giudizio: la prova particolaristica della causalità individuale non potrà cioè essere mai sostituita dall'*authoritas* del precedente giurisprudenziale che "non costituisce il *nomos in tema di sapere scientifico*" (16). L'enfasi giustamente posta sulla necessità di un puntuale accertamento del nesso eziologico nel singolo caso concreto e con preciso riferimento agli specifici sub-periodi riferibili a ciascuno imputato pare quindi soddisfare due distinte esigenze. La prima, testualmente dichiarata, è espressione sia della "necessità che gli imputati che risultino condanna-

ti in un più ampio gruppo di assolti non abbiano ragione di dubitare che la loro sorte non è in alcun modo frutto della casualità", sia dell'urgenza di tenere conto dell'"aggravio ulteriore del già pesante fardello di dolore che deriva alle vittime dei reati, ai loro congiunti, da percorsi giudiziari intrapresi con consapevolezze insufficienti e perciò conclusi con esiti contrastanti" (17). La seconda, di carattere più eminentemente scientifico, trova invece il proprio fondamento nella più recente evoluzione della ricerca in materia di cancerogenesi: un'evoluzione in cui (sempre più significativamente) sta emergendo la specificità di ogni singolo tumore che, pur rientrando nel medesimo tipo, varia nelle sue alterazioni genomiche a livello cellulare da individuo a individuo, al punto che la più avanzata frontiera nelle cure è (allo stato attuale) proprio quella che si definisce come "medicina personalizzata", ossia una medicina che analizza i genotipi e le caratteristiche intrinseche a ogni tumore per decidere l'utilizzo di terapie diverse ("personalizzate") per ogni singolo individuo (18). La comprensione (oramai maturata nella comunità scientifica) dell'eterogeneità genetica nell'ambito di un singolo tumore e delle differenze tra tumori istologicamente simili, ma geneticamente diversi nei soggetti che ne sono affetti (19) consente quindi di poter intendere assai chiaramente quanto l'uso di generalizzazioni (ancorché mutate da "autorevoli" precedenti giurisprudenziali) non possa essere ritenuto strumento sufficiente per ritenere accertata la causalità individuale. Le più recenti conoscenze dimostrano (al contrario) come l'interazione tra fattori ambientali e la genetica di ogni individuo causi effetti diversi da soggetto a soggetto (20) e che devono poter essere verificati dal giudice di merito con riferimento al caso specifico ed in rapporto con i periodi temporali contestati a ciascuno degli imputati. Il rinnovato richiamo perché il giudice di merito sia chiamato ad accertare che la specifica patologia asbesto-correlata manifestatasi in un determinato soggetto sia eziologicamente correlata alla condotta penalmente rilevante attribuita al singolo

(14) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 51.

(15) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 51.

(16) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 52. E ciò è ancor più vero laddove, come nel caso di specie, non esista evidenza certa di un effetto dose-risposta in soggetti affetti da mesotelioma pleurico.

(17) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 52-53.

(18) *Personalised medicines: hopes and realities*. The Royal

Society (2005) 1-52.

(19) R. Fisher - L. Pusztai - C. Swanton, *Cancer heterogeneity: implications for targeted therapeutics*. Br J Cancer. 2013 Feb 19;108(3):479-85.

(20) O. Pelkonen, *Carcinogen metabolism and individual susceptibility*. Scand J Work Environ Health. 1992;18 Suppl 1:17-21. Rodriguez-Antona C, Ingelman-Sundberg M. *Cytochrome P450 pharmacogenetics and cancer*. Oncogene. 2006 Mar 13;25(11):1679-91. Sharma P, Allison JP. *The future of immune checkpoint therapy*. Science. 2015 Apr 3;348(6230):56-61.

imputato non pare dunque più ignorabile. Solo così, ossia riportando i processi per amianto in un contesto di ritrovata valorizzazione della causalità individuale e di doverosa personalizzazione del rimprovero penale, sarà davvero possibile ripristinare un comune senso di giustizia in cui gli imputati non rappresentino nient'altro che loro stessi (e non già i simulacri di una paradigmatica industria insensibile alle tematiche della sicurezza) ed in cui le vittime siano preservate da illusorie prospettive di riparazione morale.

La devastante rivitalizzazione della dimensione soggettiva e personale della colpa, ossia la riabilitazione della colpevolezza come dato strutturale dell'illecito penale

Nell'ottica di una rinnovata valorizzazione dei profili soggettivi e personali connaturati alla stessa essenza del rimprovero penale, la richiamata sentenza non manca poi di affrontare anche i temi della colpa, con l'indubitabile merito di sottrarli a quelle derivate "oggettivizzanti" che oramai da troppo tempo parevano caratterizzare larga parte della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito. Il presupposto da cui muove la pronuncia in commento trova le proprie inequivocabili radici nella nota sentenza delle Sezioni Unite nel caso "Thyssen" e precisamente nella parte dedicata all'esigenza di specifico accertamento degli effettivi poteri attribuiti ad ognuno degli imputati nell'ambito di organizzazione complesse, dovendosi necessariamente definire in concreto l'area di competenza di ciascuno dei pretesi gestori del rischio penalmente rilevante. Siffatto limite costituisce invero l'ineludibile premessa logica da cui muovere per la verifica di eventuali profili di responsabilità colposa in senso soggettivo, atteso che il suo accertamento non presuppone più il riferimento ad un ideale agente modello, "ma proprio all'imputato, agente concreto" (21), collocato all'interno di precise coordinate spazio-temporali e con specifiche aree di competenza e di intervento nell'ambito della più ampia organizzazione aziendale: insomma, la (ritrovata) personalizzazione della colpevolezza. Secondo l'insegnamento da ultimo dettato dai giudici di legittimità, il tema della prevedibilità dell'evento dovrà infatti essere verificato dal punto di vista soggettivo con riferimento all'agente concreto: "è del-

l'agente concreto che vanno valutate le reali condizioni di operatività, per comprendere se la violazione cautelare, oramai presupposto acquisito, anche nella sua efficienza causale, sia del tutto scusabile (perché non esigibile in concreto un comportamento pur dovuto); e ove non lo sia, per ponderare la misura del rimprovero, a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa 'media', una colpa grave o gravissima" (22). Altrettanto dovrà avvenire con riferimento all'aspetto soggettivo della prevenibilità (o evitabilità) dell'evento che pure non può prescindere dalla concreta e personale condizione dell'imputato singolarmente considerato e dai poteri effettivamente attribuitigli in un articolato quadro aziendale.

Il monito della S.C. è dunque (ancora una volta) rivolto ai giudici di merito, esortandoli a rifiutare modelli generalizzati utilizzabili secondo schemi sempre identici in qualsivoglia processo per esposizione ad amianto e (al contempo) ad abbandonare inaccettabili prospettive colpose di mero stampo oggettivistico. L'obiettivo esplicitamente dichiarato dai giudici di legittimità è quello di riportare nell'orizzonte dell'accertamento della colpa l'essenzialità del profilo più squisitamente soggettivo, atteso che "è la natura stessa del giudizio sulla colpa in senso soggettivo ad escludere che possa essere evitato di confrontarsi con la peculiarità della singola vicenda, per tale dovendosi intendere il singolo reato di omicidiario o di lesione" (23) contestato ad un singolo, specifico, imputato. Non si può allora che confidare che l'insegnamento della S.C. si consolidi quale patrimonio condiviso delle aule giudiziarie a porre fine a quell'involuto meccanismo circolare di "richiami" giurisprudenziali in cui la centralità della figura dell'imputato è svilita a figura antropomorfa di manichino del cui concreto agire non curarsi.

Una proposta alternativa: per una nuova riflessione comune intesa ad uscire dalla logica di dissidi incapaci di equità ed al di fuori di ogni contenuto etico

Se, con la sentenza in esame, sembrano quindi essere state lucidamente fotografate anche in Italia le difficoltà che si pongono nell'accertamento di causalità e colpa nei processi penali per esposizione ad amianto, le stesse già da tempo risultano ben note in altri Paesi europei che, proprio per questo,

(21) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 60.

(22) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre

2016), n. 12175, cit., 60-61.

(23) Cass. Pen., Sez. IV, dep. 14 marzo 2017 (3 novembre 2016), n. 12175, cit., 58.

si sono anzi fermamente determinati a rifuggire il più possibile la strada giudiziale come metodo per addivenire ad un risarcimento delle vittime, affrancandosi da afflizioni di “panpenalismo”. Nel panorama europeo è in particolare quello tedesco il modello alternativo suscettibile di poter attrarre il maggior interesse, proprio perché il sistema di risarcimento dei danni per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate è improntato ad una soluzione “stragiudiziale” e che solo in sporadiche occasioni può cedere il passo a quella giudiziale, pur senza mai sconfinare nel penale, per rimanere invece ben ancorata al terreno (al più) del contenzioso civilistico (24). Ad essere scritturati come attori protagonisti nelle vicende tedesche concernenti i danni da amianto sono infatti gli enti pubblici assicurativi (i *Berufsgenossenschaften* (25)) che provvedono a risarcire i soggetti che abbiano contratto per motivi professionali patologie riconducibili all'esposizione ad amianto. Anche in Italia non mancano (come ben noto) istituti analoghi (il Fondo per le vittime dell'amianto e lo stesso INAIL), con la sostanziale differenza però che il funzionamento di quelli “nostrani” risulta essere informato ad un principio di carattere “indennitario” che non mira cioè ad un totale ristoro del danno, essendo piuttosto teso a garantire un sostegno sociale all'infortunato. Quello su cui si fonda l'operatività dei *Berufsgenossenschaften* è invece più prossimo al nostro modello di responsabilità civile che, contrariamente a quello indennitario, ha come fine ultimo un vero e proprio “risarcimento” volto a ricostruire (quantomeno idealmente) la condizione in cui si trovava il danneggiato prima dell'evento lesivo. La ragione per cui i due sistemi (italiano e tedesco) viaggino su binari distinti è dunque riconducibile (almeno per sintesi) a due principali ordini di considerazioni: il primo di carattere culturale, il secondo legato alla disponibilità di risorse. Come infatti ricordato, quello tedesco è un popolo permeato da una costante predilezione per la composizione stra-

giudiziale delle controversie, che non è affatto percepita quale declinazione di sconfitta. Né (del resto) si comprende come potrebbe esserlo, atteso che uno dei punti di forza del modello tedesco è appunto dato dalla quantificazione del risarcimento in misura talmente vantaggiosa da rendere sconveniente l'ulteriore azione diretta nei confronti della società-datrice di lavoro (26). Una vantaggiosa liquidazione che (come tale) è resa possibile anche dal fatto che i *Berufsgenossenschaften* trovano il loro sostentamento nei premi pagati dai datori di lavoro, senza che vi sia una qualsivoglia dipendenza dalle disponibilità di cassa statali. Si tratta (per vero) della stessa modalità di approvvigionamento utilizzata in Italia dall'INAIL, che non potrà tuttavia essere considerato un ente “specializzato” nei danni da asbesto, come è invece il caso del Fondo istituito *ad hoc* per le vittime dell'amianto. Quest'ultimo (al contrario dell'INAIL) è infatti finanziato per tre quarti dallo Stato e solo per la parte rimanente dai datori di lavoro privati. Facile dunque intuire perché la misura della prestazione economica riconosciuta da tale Fondo sia fissata in 5.600 euro (da corrispondersi *una tantum*); cifra ben lontana dal mettere la vittima nella condizione di sentirsi risarcita. Con specifico riferimento ai beneficiari del “Fondo per le vittime dell'amianto” gioverà anzi ricordare che l'art. 1, comma 116, L. n. 190/2014, ha esteso “in via sperimentale” (e per i soli anni 2015, 2016 e 2017), le prestazioni assistenziali del Fondo anche ai malati di mesotelioma non riconducibile ad esposizione professionale (27). Peraltro, come chiarito dalla recentissima circolare INAIL del 15 marzo 2017, n. 13, anche gli eredi dei malati di mesotelioma potranno richiedere ed ottenere il riconoscimento della prestazione *una tantum* erogata dal Fondo, a prescindere dal fatto che il *de cuius* avesse presentato o meno istanza prima della sua morte (28).

Merita allora esplicitarsi un quesito: atteso che la messa al bando dell'amianto in Italia risale al 1992

(24) Ciò nonostante il fatto che, come in Italia, anche in Germania la persona offesa (o i suoi eredi) possa far valere le proprie pretese di risarcimento del danno derivante da reato nell'ambito del processo penale.

(25) Questi si spartiscono lavoro e competenze secondo i diversi settori industriali in cui operano (e, in alcuni casi, anche su base geografica).

(26) Sul punto, si veda R. Best, *Liability for Asbestos Related Disease in England and Germany*, in *German Law Journal*, 2003, Vol. 4, n. 7, 673. L'Autore afferma che l'unico caso in cui un soggetto potrebbe scegliere di intentare causa al datore, anziché rivolgersi al sistema assicurativo pubblico, sia quello in cui questi sia più interessato a censurare pubblicamente la società che ad ottenere un adeguato ristoro del danno pati-

to.

(27) Trattasi, più nello specifico, dei soggetti che abbiano contratto la patologia “per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata” avvenuta sul territorio nazionale.

(28) Ciò in considerazione del fatto che “per la natura della malattia e dell'esito della stessa non sempre il titolare della prestazione è nelle condizioni di procedere in tempi certi all'inoltro della richiesta”, anche a tenersi conto della circostanza per cui “dalla mancata presentazione dell'istanza non si può comunque desumere una rinuncia al diritto” (M. Pizzin, *Fondo amianto, per i deceduti nel 2016 domande degli eredi entro il 31 marzo*, in *Quotidiano del lavoro*, 16 marzo 2017).

e che, considerati i tempi di latenza delle patologie derivanti da asbesto, i casi che le Corti si trovano a dover giudicare oggi scaturiscono da asserite esposizioni ben antecedenti a tale anno, è davvero giusto perseverare nel ricorrere alla sede penale per il solo motivo che il sistema di assistenza pubblico di quello stesso Stato che non ha bandito l'uso dell'amianto fino al 1992 non risulta oggi economicamente in grado di più compiutamente "risarcire" (o indennizzare) le vittime? È civile e moralmente commendevole che nei (soli) processi per amianto, il danno possa così seguitare a coincidere con il castigo? Peraltro, nella stessa prospettiva di "privatizzazione del processo penale" resta poi comunque vero che nella più parte dei casi in Italia alla liquidazione del danno provvede il giudice civile e non quello penale (che al più si limiterà alla fissazione di una provvisoria), sicché la stessa convenienza di un modello come quello di tipo tedesco potrà risultare anche più immediata, poiché da una sua ipotetica "ispirazione" deriverebbe pure uno sgravio per le stesse vittime che, per essere rifeuse del danno, non dovrebbero più assistere al traghettamento delle loro doglianze attraverso i tre gradi di giudizio (penale, prima, e, civile, poi), atteso che la loro legittimazione al risarcimento (o indennizzo) verrebbe a trovarsi in una posizione svincolata dalle onerose (per non dire anche insormontabili) necessità probatorie tipicamente processuali.

Una prima ipotesi di conclusione in favore del tempo del dialogo

La sentenza da ultimo pronunciata dalla Sezione IV della S.C. si pone quale irrinunciabile occasione di riflessione per uscire dalla logica delle contrapposizioni e far sì che l'Italia possa cessare di essere l'unico Paese occidentale industrializzato in cui si osservi la celebrazione di centinaia di processi penali aventi ad oggetto patologie connesse all'esposizione ad amianto secondo un primato non certo di civiltà. Già Cesare Beccaria ammoniva come il processo penale non debba trasformarsi da "informativo" a "offensivo", tale divenendo quando il magistrato "non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto" (29). E se pur vero che ancora a fine Ottocento Francesco Carrara stigmatizzava come italica "insipienza" quella di voler "tutto governare col mezzo di criminali processi" (30), vi è

che siffatta "insipienza" trova oggi il proprio più vituperabile apice proprio nei processi per esposizione ad amianto: il fine non giustifica i mezzi. Quando Machiavelli scriveva che "nell'azione di tutti gli uomini e massime de' principi [...] si guarda al fine [...] i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno lodati" (31), riferiva invero la propria espressione alle sole azioni legate alle "ragioni di Stato", a voler cioè significare come quella stessa espressione non possa esser riferita a "qualunque" fine, atteso proprio che questo potrebbe essere il più "onesto", ma anche il più "immondo". Donde la non equivocabile conclusione per cui "un principe che può fare quello che vuole è un pazzo; un popolo che può fare ciò che vuole non è savio" (32). La prepotenza (insomma) di un diritto non fondato sulla ragione, ma su quel fine del pregiudizio assunto a sapere ed a cui oggi la giurisprudenza della S.C. pare (appunto) orientata a porre fine, andando oltre le apparenze. La finzione in luogo della conoscenza mai potrebbe infatti valere quale vittoria della verità poiché il pregiudizio assunto a sapere è una menzogna: l'exasperazione di una logica applicata ad un interesse. I processi penali per esposizione all'amianto, nelle loro prassi più diffuse, si risolvono perciò in un inganno che, qualora svelato, ha come proprie vittime quelle del preteso reato ed i loro parenti, infruttuosamente indotti a confidare in una giustizia "attesa" (ed esemplare) non coincidente con quella poi effettivamente "applicata"; quando (per contro) mantenuto celato, rende vittime gli imputati (ed i loro parenti) ridotti all'intollerabile rango di "capri espiatori": il processo celebrato (a dispetto dell'ammonimento già di Salvatore Satta) per perseguire scopi esterni al processo stesso. Civiltà giuridica vorrebbe dunque come non oltre rinviabile il momento in cui possa cessare il ripetersi di imputazioni in cui alla persona si contesta non una responsabilità propria, ma un suo "modo di essere sbagliato": quello della sua mera "appartenenza ad una categoria" (dei datori di lavoro) a prescindere dal suo agire personale: una davvero poco commendevole rivisitazione dell'adagio "pro veritate adversa diligere", perché quelle dei processi per esposizione ad amianto sono "avversità" non per la verità, ma contro la verità. Il tempo per riaffrontare il problema, perché possa essere risolto al di fuori di una infruttuosa conflittualità

(29) C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, XVII.

(30) F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, par. 17.

(31) N. Machiavelli, *Principe*, XVIII.

(32) *Id. op. loc. cit.* In Machiavelli la salvezza dello Stato è infatti necessaria e deve venire "prima" delle personali convinzioni "etiche" del principe, proprio perché non è il padrone, bensì il "servitore dello Stato".

nell'impropria sede giudiziaria penale, pare pertanto oggi maturo: ogni contributo al dialogo è benvenuto perché, nella consapevolezza della inutilità ed ingiustizia dell'utilizzo del processo penale, si possano utilizzare risorse e mezzi altrimenti inidonei per la prevenzione per il futuro e (quanto al passato)

capaci di soddisfare le esigenze di risarcimento (indennizzo) senza doversi aspettare che i processi penali cessino solo perché ormai deceduti (per ragioni meramente anagrafiche) tutti i possibili imputati.